

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA E DELLE TARIFFE.

CAPO PRIMO

ART. 1

ISTITUZIONE ED OGGETTO DELLA TASSA

E' istituita nell'ambito ed a favore del Comune di Cupra Montana la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche ai sensi del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e del Decreto Legislativo 28/12/1993 n. 566, ed in base alle disposizioni di cui al presente regolamento ed annessa tariffa.

Sono soggette alla Tassa le occupazioni:

di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni.

di spazi SOPRASTANTI il suolo pubblico, di cui al precedente paragrafo, con ESCLUSIONE di : Verande, Bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

di spazi SOTTOSTANTI il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono parimenti soggette a tassa le occupazioni realizzate su:

tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio (la tassa si applica alle aree private su cui è stata costituita una servitù di pubblico passaggio con la costituzione di un diritto reale immobiliare avente data certa; pertanto le aree private ad uso pubblico a ciò destinate dal P.R.G. non sono oggetto di tassazione).

Sono ESCLUSE dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e del demanio dello Stato.

ART. 2

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART. 3

REGOLAMENTO E TARIFFE

La tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sia temporanea che permanente è disciplinata dal presente Regolamento Comunale.

Le tariffe sono adottate entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

ART. 4

MODALITA' RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Le richieste di concessione di occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico vanno avanzate al SINDACO e dovranno contenere i seguenti dati:

Cognome e Nome e/o Ragione Sociale;

Luogo e Data di nascita;

Residenza;

Attività , Professione;

Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.;

Località per cui è richiesta l'occupazione;

Tipo di occupazione;

Superficie Occupata;

Periodo Occupazione (dal al);

Eventuali caratteristiche particolare dell'occupazione stessa.

In materia di occupazione di suolo pubblico temporanee, onde facilitare i contribuenti, è incaricato per il ricevimento delle richieste, l'esame, la definizione, il rilascio della autorizzazione-concessione, il Comando dei Vigili Urbani.

I criteri di definizione della pratica sono unici nel rispetto della normativa e regolamenti vigenti, inoltre non sarà rilasciata alcuna autorizzazione senza previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del tributo dovuto.

Il Funzionario designato al rilascio delle autorizzazioni è responsabile del mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente regolamento e delle eventuali conseguenti omissioni in materia di applicazione della tassa in parola.

Le autorizzazioni rilasciate per occupazione di suolo pubblico temporanee con i relativi estremi dell'avvenuto pagamento saranno riportate su apposito registro cronologico tenuto presso l'ufficio designato all'esame e rilascio delle stesse; inoltre è fatto obbligo di trasmettere con frequenza mensile, apposito elenco delle autorizzazioni rilasciate, allegandone copia di ognuna, all'Ufficio Tributi.

Altre modalità particolari di rilascio di autorizzazioni di occupazioni temporanee di suolo pubblico sono disciplinate specificamente nei successivi articoli del presente regolamento.

L'Ufficio valuterà caso per caso, e provvederà a determinare gli eventuali importi da richiedere a titolo di deposito cauzionale, a coloro che hanno avanzato richiesta per ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico.

L'Ufficio Tecnico Comunale é competente in materia di rilascio di autorizzazioni per occupazioni permanenti, sentito, ove richiesto, il parere del Comando Vigili Urbani, dette autorizzazioni saranno rilasciate dopo trascrizione delle stesse nell'apposito registro cronologico.

L'Ufficio Tecnico ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi con scadenza mensile le autorizzazioni rilasciate, allegandone copia.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico è responsabile del mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente regolamento e delle eventuali conseguenti omissioni in materia di applicazione della tassa in parola.

L'Ufficio Tecnico provvederà al rilascio dei cartelli segnaletici per passo carrabile.

L'Ufficio Tributi provvederà al riscontro dei dati forniti dal Comando Vigili Urbani e dall'Ufficio Tecnico Comunale con i versamenti pervenuti.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50 per cento.

E' fatto obbligo al richiedente di menzionare la presente clausola nella richiesta, inoltre la convenzione va stipulata prima dell'atto definitivo di rilascio dell'autorizzazione di occupazione.

Nella convenzione, oltre ai dati identificativi delle parti contraenti, dovranno essere specificate con precisione le condizioni della durata e/o della caratteristica della ricorrenza e riportato in calce il conteggio di determinazione della tassa dovuta con acclusa copia dell'attestato di pagamento.

Per le occupazioni temporanee il rilascio dell'autorizzazione può essere riportato in calce alla richiesta di occupazione con gli estremi dell'avvenuto pagamento, consegnandone una copia.

ART. 5 PERMESSO DI OCCUPAZIONE - REVOCHE

Le autorizzazioni di suolo pubblico sono rilasciate nel rispetto delle norme vigenti in materia di Edilizia, di Igiene, di Polizia Urbana ed ogni altra disposizione dettata in materia dalla normativa e/o da altri regolamenti Comunali.

La revoca della concessione è immediata in caso di:
mancato pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
non osservanza delle norme in materia Edilizia;
non osservanza delle norme in materia di Polizia Urbana;
non osservanza delle clausole varie inserite nella autorizzazione;
per cessione ad altri dello spazio assegnato senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Competente;
per danneggiamento dell'area avuta in assegnazione;
per motivi contingenti e particolari sopravvenuti successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
E' fatto divieto ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali e punte, di rimuovere la pavimentazione od il terreno a meno che non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere il ripristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune ha facoltà d'imporre al concessionario la prestazione d'idonea cauzione.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi, commisurata al periodo di mancato utilizzo.

ART. 6 DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Per motivo di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità, il Sindaco, può temporaneamente disporre la sospensione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 7

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Il Comune di Cupra Montana, al 31/12/1992 aveva una popolazione residente di n. 4844 abitanti, pertanto va inquadrata in CLASSE V^a agli effetti della determinazione della tassa e tariffa da applicare con decorrenza 01/01/1994.

ART. 8

CLASSIFICAZIONE AREE - GRADUATORIA TASSA

La tassa è graduata a seconda della importanza della località ove avviene l'occupazione a tale effetto, sentite la Commissione Edilizia, gli spazi, le strade ed altre aree pubbliche, sono classificati come appresso:

1^a categoria: Piazza Cavour, Corso Leopardi, Via M. ferranti, Piazza IV Novembre, Via N. Sauro, Via Coroncino, Via San Francesco, Via Fiorenzuola, Piazza A. Costa, 1^a tratto di Via Roma fino alla Piazza A. Costa.

2^a categoria: Tutte le Vie, Piazze e spazi pubblici del Centro abitato delimitato con Delibera n. 306 del 14/06/93 non compresi nella 1^a categoria, il Foro Boario, il campo sportivo.

3^a categoria: Tutte le Vie, Piazze, Contrade e spazi pubblici del rimanente territorio comunale non comprese nelle due categorie precedenti.

ART. 9

CRITERI DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; sono temporanee, le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 10

DETERMINAZIONE SUPERFICI - CRITERI

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa luogo, comunque, alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, effettuate nell'ambito della stessa categoria di area, ed avente la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato e/o lineare.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

del cinquanta per cento fino a mq. 100.

del venticinque per cento da mq. 100 fino a mq. 1.000.

del dieci per cento per la parte eccedente i mq. 1.000.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento. In questa fattispecie rientra la proroga del termine, ma non un rinnovo della concessione di occupazione.

CAPO SECONDO

ART. 11

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata.

Le concessioni per le occupazioni permanenti scadono il 31 Dicembre di ogni anno, qualunque sia la data del loro inizio, ma s'intendono tacitamente rinnovate, qualora non intervenga disdetta almeno due mesi prima della scadenza.

Le modalità di rilascio sono disciplinate all'art. 4 del presente regolamento.

I criteri di tassazione sono riportati all'art. 10 del presente regolamento.

ART. 12

OCCUPAZIONE DI OGNI GENERE - TARIFFA

Per le occupazioni di ogni genere si determina:
Tariffa Aree I[^] categoria lire 34.000 annua al metro quadrato;
Tariffa Aree II[^] categoria lire 27.200 annua al metro quadrato;
Tariffa Aree III[^] categoria lire 23.800 annua al metro quadrato.

Va sempre tenuto conto di quanto disposto all'articolo 10 capoverso 6 del presente regolamento.

ART. 13 OCCUPAZIONI SOPRASTANTI E/O SOTTOSTANTI SUOLO PUBBLICO - TARIFFA

La tariffa per le occupazioni soprastanti e/o sottostanti il suolo pubblico sono ridotte ad 1/3.

Tariffa Aree I[^] categoria lire 11.333 annua al metro quadrato;
Tariffa Aree II[^] categoria lire 9.066 annua al metro quadrato;
Tariffa Aree III[^] categoria lire 7.933 annua al metro quadrato.

Fare riferimento sempre al disposto dell'articolo 10 capoverso sesto del presente regolamento.

ART. 14 PASSI CARRABILI - TARIFFE

Passi carrabili sono considerati quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a METRI QUADRATI NOVE, la SUPERFICIE ECCELENDE detto limite è CALCOLATA in ragione del DIECI per CENTO:

Tariffa Aree I[^] categoria lire 17.000 annua al metro quadrato;
Tariffa Aree II[^] categoria lire 13.600 annua al metro quadrato;
Tariffa Aree III[^] categoria lire 11.900 annua al metro quadrato.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti vanno applicate le tariffe del presente articolo e non è concessa alcuna ulteriore agevolazione.

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune, la messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 15 PASSI CARRABILI - DISPONIBILITA` AREA

Il Comune su espressa richiesta dei proprietari di semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, (a suolo raso non tassabili con i criteri di cui all'art. 14), tenuto conto delle esigenze della viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività NON PUO` comunque ESTENDERSI OLTRE la SUPERFICIE di DIECI METRI QUADRATI, e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Per la determinazione della superficie tassabile espressa in metri quadrati si procede con il seguente criterio:

LUNGHEZZA della porta di ACCESSO (espressa in metri lineari);
MOLTIPLICATO per il coefficiente m. 1.00 (unovirgolazero);
(parametro di larghezza);
fino ad MASSIMO di metri quadrati DIECI.

Le relative tariffe sono determinate riducendo del 50% la tariffa ordinaria:

Tariffa Aree I[^] categoria lire 17.000 annue al metro quadrato;
Tariffe Aree II[^] categoria lire 13.600 annue al metro quadrato;
Tariffe Aree III[^] categoria lire 11.900 annue al metro quadrato.

ART. 16

PASSI CARRABILI NON UTILIZZATI

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto si applicano le tariffe determinate al precedente articolo 15.

ART. 17

AUTOVETTURE TRASPORTO PUBBLICO

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati, si applicano le tariffe di cui all'articolo n. 13.

Opportuno riferimento con il disposto all'articolo 10 sesto capoverso.

Al Comando Vigili Urbani è fatto obbligo di definire le richieste di autorizzazione, determinare ed assegnare le aree a ciò destinate, al rilascio della autorizzazione/concessione, previa registrazione della stessa nell'apposito registro cronologico.

Per l'individuazione dei soggetti passivi, ogni anno nel mese di Gennaio, il Comando Vigili Urbani invia all'Ufficio Tributi elenco nominativo dei titolari dei posti assegnati e le relative superfici a ciò destinate, allegando copia delle autorizzazioni rilasciate.

In sede di prima applicazione la trasmissione degli atti di cui al paragrafo precedente va effettuata entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento.

CAPO TERZO

ART. 18

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata e graduta ai sensi dell'articolo n. 8 del presente regolamento.

Le occupazioni effettuate in angoli fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Si richiamano i disposti degli articoli n. 4 e n. 10 del presente regolamento, anche ai fini del calcolo della tariffa.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico temporaneo devono effettuarsi in modo da non creare pericoli per i passanti, da lasciare libero l'ingresso delle abitazioni, negozi, da permettere il passaggio sui marciapiedi e di non intralciare il traffico, ogni violazione a tali disposizioni renderà il contravventore responsabile anche degli eventuali danni a terzi.

E' vietata l'occupazione di suolo pubblico a scopo di commercio nelle località adiacenti agli ingressi delle Chiese, scuole ed altri edifici pubblici, fatte salve particolari ricorrenze.

E' prevista la possibilità di concedere un aumento della superficie da occupare, nel corso dell'occupazione stessa, l'ulteriore richiesta deve richiamare gli estremi della precedente, l'Ufficio Competente esprime parere in merito, il rilascio è subordinato alla presentazione dell'attestato di versamento dell'importo della tassa dovuto ad integrazione.

ART. 19

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - TARIFFE

Per le occupazioni temporanee di ogni genere:

TARIFFA GIORNALIERA OCCUPAZIONI CON DURATA FINO A 15 GIORNI

Area I[^] categ. lire 2.500 mq/giorno
Area II[^] categ. lire 2.000 mq/ giorno
Area III[^] categ. lire 1.750 mq/giorno

TARIFFA GIORNALIERA OCCUPAZIONI CON DURATA SUPERIORE A GIORNI 15

Area I[^] categ. lire 1.625 mq/giorno
Area II[^] categ. lire 1.300 mq/giorno
Area III[^] categ. lire 1.137 mq/giorno

La TASSA si applica, anche in relazione alle fasce orarie

Dalle ore 08,00 alle ore 13.00 per complessive 5 ore

Tariffa Area I[^] categoria lire 1.500/ al metro quadrato
Tariffa Area II[^] categoria lire 1.200/ al metro quadrato

Tariffa Area III^a categoria lire 1.050/ al metro quadrato

Dalle ore 13,00 fino alle ore 08,00 del giorno successivo per complessive n.19 ore:

Tariffa Area I^a categoria lire 1.000/al metro quadrato

Tariffa Area II^a categoria lire 800/al metro quadrato

Tariffa Area III^a categoria lire 700/al metro quadrato

Inoltre la tassa si applica, anche in relazione alle ore di occupazione, si ha la seguente tariffa oraria:

Dalle ore 08,00 alle ore 13,00

Tariffa Area I^a categoria lire 300/al metro quadrato

Tariffa Area II^a categoria lire 240/al metro quadrato

Tariffa Area III^a categoria lire 210/al metro quadrato

Dalle ore 13,00 fino alle ore 08,00 del giorno successivo:

Tariffa Area I^a categoria lire 52,6 /al metro quadrato

Tariffa Area II^a categoria lire 42,1 /al metro quadrato

Tariffa Area III^a categoria lire 36,8 /al metro quadrato

Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, Pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%;

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte del 80%;

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applicano le tariffe di cui ai precedenti punti;

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50%;

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe sono ridotte dell'80%;

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 20

OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO.

Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta del sessanta per cento:

TARIFFA GIORNALIERA OCCUPAZIONI CON DURATA FINO A 15 GIORNI

area I^a Cat. lire 1.000 mq/giorno

area II^a Cat. lire 800 mq/giorno

area III^a Cat. lire 700 mq/giorno

TARIFFA GIORNALIERA OCCUPAZIONI CON DURATA SUPERIORE A 15 GIORNI

area I^a Cat. lire 500 mq/giorno

area II^a Cat. lire 400 mq/giorno

area III^a Cat. lire 350 mq/giorno

CAPO QUARTO

ART. 21

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO DISCIPLINA

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché seggiovie funivie sono tassati in base ai criteri stabiliti dall'articolo 47 del D.L. n. 507/93 e n. 566/93.-

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture i cavi e gli impianti, quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

All'Ufficio competente è fatto obbligo di vagliare tutte le richieste di occupazione di soprassuolo o sottosuolo stradale su specificate, e procedere al rilascio delle relative autorizzazioni come segue:

per le occupazioni temporanee previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa dovuta.

per le occupazioni permanenti previa iscrizione nel registro cronologico all'uopo predisposto per le stesse.

È sempre vigente l'obbligo della comunicazione mensile all'Ufficio Tributi come previsto all'articolo 4 del presente regolamento.

L'ufficio Tecnico Comunale valuterà caso per caso, e provvederà a determinare gli eventuali importi da richiedere a titolo di deposito cauzionale, a coloro che hanno avanzato richiesta per svolgere lavori con installazione di condutture, cavi ed impianti di qualsiasi genere e/o installazione di tralicci pali o quanto altro.

ART. 22 CRITERI DETERMINAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. La tassa è fissata in L. 500.000 annue per chilometro lineare o frazione.

La tassa non si applica per le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

ART. 23 CONTRIBUTO DI GALLERIA

Nel caso in cui il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti può imporre all'occupante un contributo nella misura non superiore al 50% delle spese di costruzione medesime.

ART. 24 OCCUPAZIONI SOPRASSUOLO SOTTOSUOLO TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale, la tassa in deroga a quanto disposto nell'art.45 del D.L. n.506/93 (articolo 20, paragrafo 5, del presente regolamento) è determinata ed applicata forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:

strade comunali fino a un Km lineare - fino a 30 gg L. 10.000
strade comunali fino a un Km lineare - fino a 90 gg L. 13.000
strade comunali fino a un Km lineare - fino a 180 gg L. 15.000
strade comunali fino a un Km lineare - oltre 180 gg L. 20.000
strade comunali più di un Km lineare - fino a 30 gg L. 15.000
strade comunali più di un Km lineare - fino a 90 gg L. 19.500
strade comunali più di un Km lineare - fino a 180 gg L. 22.500
strade comunali più di un Km lineare - oltre 180 gg L. 30.000

CAPO QUINTO

ART. 25 DISTRIBUTORI CARBURANTI

Per l'impianto o l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

Centro abitato	L. 60.000
Zona limitrofa	L. 50.000
Sobborghi e zone periferiche	L. 30.000
Frazioni	L. 10.000

La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del Comune, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo per un chiosco che esista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% nella misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità , raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al presente regolamento ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Non sono consentiti impianti di distributori di carburante in quelle vie o piazze che per limitata ampiezza, per l'intenso traffico e per misure urbanistiche o per ragioni estetiche non lo consentano.

L'Ufficio Tecnico Comunale é tenuto al rilascio delle autorizzazioni in parola, pertanto si richiama quanto previsto all'articolo 4 del presente regolamento.

CAPO SESTO

ART. 26

APPARECCHI AUTOMATICI DISTRIBUZIONE TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale e dovuta la tassa nei seguenti limiti:

centro abitato	L. 20.000
Zona limitrofa	L. 15.000
Frazioni sobborghi e zone periferiche	L. 10.000

L'Ufficio Tecnico Comunale é tenuto al rilascio delle autorizzazioni in parola, si richiama quanto previsto all'articolo 4 del presente regolamento.

CAPO SETTIMO

ART. 27

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera C), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità , educazione, cultura e ricerca scientifica.-

le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità , gli orologi funzionanti per pubblica utilità , sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

le occupazioni di aree cimiteriali;

gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Non si fa luogo ad applicazione della tassa per le occupazioni con

tende o simili, fisse o retrattili. Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

La tassa non è dovuta per le occupazioni temporane e permanenti del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani.

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non è dovuta da coloro i quali promuovano manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

Qualora l'occupazione, temporanea o permanente, comporti una tassa non superiore a lire 5.000 questa non è dovuta.

La tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche non é dovuta, per gli interventi di cui a commi 1^a, 2^a e 3^a dell'art.1 della Legge n.449 del 27/12/1997, relativamente ad unità immobiliari ubicate nei centri storici così come delimitati dal vigente P.R.G.

CAPO OTTAVO

ART. 28

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti di cui all'articolo n.1 del presente regolamento, devono presentare al Comune apposita denuncia, entro TRENTA GIORNI, dalla DATA DI RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. -(il termine del 31 dicembre é specifico per le concessioni rilasciate nel mese di Dicembre)

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini, di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichi variazione nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune di Cupramontana (o al concessionario se si é appaltata la gestione del tributo) con arrotondamento alle mille lire.

Le caratteristiche del modello di versamento di c/c postale sono determinate dal Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui al Capo IV - articolo 21 e seguenti - del presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il TRENTA GIUGNO DELL' ANNO SUCCESSIVO.

Il versamento va sempre effettuato tramite bollettino di c/c postale intestato al Comune di Cupramontana. - (o al Concessionario se si é appaltata la gestione del tributo)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia é assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da EFFETTUARSI all'ATTO del RILASCIO della AUTORIZZAZIONE. (E' indispensabile tale criterio per contenere le evasioni).

Qualora le occupazioni non siano connesse al alcun previo atto dell'Amministrazione, quale rilascio di una autorizzazione od altro, il pagamento della Tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

E' fatto obbligo agli uffici comunali che attualmente provvedono a vagliare il rilascio di occupazioni temporanee di suolo pubblico ad applicare le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento, fino all'attuazione del disposto al paragrafo 2 del citato articolo n.4.

ART. 29

ACCERTAMENTI RIMBORSI RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei SEI MESI SUCCESSIVI alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune e accettata dal contribuente, é effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento di bollettino di c/c postale, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il comune notificherà al contribuente nei termini fissati il maggiore importo dovuto.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in casi di infedeltà , inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'Ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 DICEMBRE del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia é stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'articolo 68 fdel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del codice civile.

ART. 30 RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine DI TRE ANNI dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il comune provvede, entro NOVANTA GIORNI dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 31 SANZIONI

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al CENTO PER CENTO dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento é dovuta una soprattassa pari al VENTI PER CENTO dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'articolo 28 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai paragrafi precedenti sono ridotte rispettivamente al CINQUANTA per cento e al DIECI per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del SETTE PER CENTO, per OGNI SEMESTRE compiuto.

CAPO NONO

ART. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune con separato atto designerà il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste , gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro SESSANTA GIORNI dalla nomina.

In caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai paragrafi precedenti spettano al concessionario.

CAPO DECIMO

ART. 33 NORME TRANSITORIE

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 del D.L. n. 507/93 ed effettuare il versamento entro 180 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto.

Nel medesimo termine di 180 giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dal Comune di Cupra Montana con il presente regolamento.

Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.L. n. 507/93, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10% (dieci per cento), con una tassa minima di lire 50.000.

Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni del D.L. n. 507/93 sono effettuati con le modalità ed i termini previsti nel T.U. per la Finanza Locale n. 1175/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del DPR n. 43/88, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino all'anno 1994.

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 D.L. n. 507/93 effettuate dai pubblici esercizi, da venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentato del 50% (cinquanta per cento).

In sede di conguaglio delle somme dovute per l'anno 94, non si procederà al recupero di importi inferiori a L. 2.000 dovute dai contribuenti.